

9.15 Emergenze connesse ad attività escursionistiche



La Regione Puglia - Sezione Protezione Civile, con nota Prot. 4343 del 18/04/2019 avente ad oggetto *"Attività di pianificazione di gestione delle emergenze connesse ad attività escursionistiche"* ha rappresentato ai Comuni della Regione Puglia la necessità che all'interno del Piano Comunale di Protezione Civile, anche

attraverso eventuale attività di aggiornamento, venga regolamentato lo svolgimento sul proprio territorio delle **Attività Escursionistiche**, prevedendo adeguati modelli di intervento in caso di eventi sfavorevoli che inducano tale situazione di criticità.

Ciò, anche alla luce di alcuni recenti accadimenti sul territorio nazionale che hanno coinvolto escursionisti -anche con esiti infausti- e tali da imporre riflessioni sulla pianificazione di protezione civile connessa alle attività escursionistiche in senso lato e sulla gestione delle possibili correlate emergenze.

La Regione Puglia ha evidenziato come le attività escursionistiche, sia che esse avvengano sotto la guida di Associazioni, ovvero siano svolte in forma singola, ed in particolar modo ove le stesse affrontino percorsi in superficie lungo tratti del *reticolo idrografico*, o su *versanti*, o in *sotterraneo* (grotte ed anfratti), comportino situazioni di rischio che devono essere contemplate nella Pianificazione Comunale di Protezione Civile.

La Regione Puglia afferma, inoltre, come la peculiarità di detti rischi sia collegata *"alla possibile scarsa o nulla conoscenza del territorio da parte degli escursionisti (in relazione alla extraterritorialità di provenienza) ed alla circostanza che attività di tipo ricreativo male si associano, nella mente di chi le pratica, alla percezione di condizioni che possano mettere a rischio l'incolumità"* per cui *"Ne consegue la necessità di individuare, caso per caso, possibili situazioni di rischio connesse a fenomeni idrologici o alla instabilità dei versanti e di definire in primis adeguate misure di prevenzione, oltre che efficaci modalità di intervento in condizioni di emergenza"*.

Fermo restando la necessità di una attenta valutazione delle situazioni legate al rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico (cui va primariamente associata la natura della sorgente di rischio in tale tipologia di scenario emergenziale ipotizzato) anche attraverso



la consultazione dei messaggi di allerta secondo consuete procedure di allertamento di cui alla DGR 1571/2017, è stata formulata una esortazione a *"censire le eventuali organizzazioni che si occupano della promozione ed organizzazione di attività escursionistiche sul proprio territorio di competenza, in modo che le stesse siano edotte delle richiamate Procedure di allertamento e possano essere tempestivamente al corrente dell'emissione dei messaggi di allerta che riguardano il territorio di interesse"*.

Va però tenuta ben presente la considerazione che, in genere, non è oggetto della Pianificazione di Protezione Civile il *"regolamentare"* lo svolgimento di attività (fra cui nel caso di specie le attività escursionistiche), bensì quello di costituire attività di prevenzione *non strutturale* basata sull'attività di previsione ed identificazione degli scenari di rischio. Differentemente, la *"regolamentazione"* e la disciplina relativa allo svolgimento di attività umane e professionali è, invece, oggetto di propri e specifici atti amministrativi di natura regolamentare o regolatoria (Atti di Regolamentazione, Provvedimenti, Ordinanze, ecc.) cui si dovrà -nel caso- demandare, ove si ravvisi la reale necessità di intervenire in tal senso.

Si provvede comunque, con i limiti del caso e con riguardo allo scenario territoriale di riferimento (orografia del territorio del Comune di Taranto), a definire lo specifico scenario di rischio (*Emergenze connesse ad attività escursionistiche*), nonché eventuali strategie di risposta operativa in caso di criticità che possano afferire tale ambito di attività svolta sul territorio.



9.15.1 Scenario territoriale

Dal punto di vista dello scenario territoriale, si richiama quanto già evidenziato a proposito della **Geomorfologia** del territorio (cfr. § 8.4), **dell'Idrografia** (cfr. § 8.5) e dell'**Ambito paesaggistico ed aree protette** (cfr. § 8.10) circa la presenza sul territorio comunale di lame e gravine, corsi d'acqua, grotte e cavità artificiali, paludi e aree protette che possono originare emergenze per il rischio in argomento.



9.15.2 Attività di prevenzione

Tale scenario di rischio ipotizzato (*Emergenze connesse ad attività escursionistiche*), presenta diverse difficoltà riguardo la possibilità di individuare preventivamente le possibili organizzazioni (strutturate o non strutturate) che si occupano della promozione ed organizzazione di attività escursionistiche sul territorio, anche in considerazione del fatto che sovente le attività di questo tipo risultano essere a natura fortemente estemporanea, e spesso intraprese anche da soggetti singoli e svincolati da organizzazioni di settore.

La stessa "*attività escursionistica*" propriamente detta, sul territorio non è strutturata come in altre Regioni dove è primariamente svolta dal C.A.I. (Club Alpino Italiano) cui la Legge 26 gennaio 1963 n. 91, e la Legge 24 dicembre 1985 n. 776 attribuiscono -quale Ente di Diritto Pubblico non Economico- i seguenti compiti:

- ◆ la diffusione della frequentazione della montagna e l'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, capillarmente diffuse sul territorio nazionale;
- ◆ l'organizzazione e la gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche volti a promuovere una sicura frequentazione della montagna;
- ◆ la formazione di diverse figure tecniche (istruttori, accompagnatori ed operatori), necessarie allo svolgimento delle attività citate;
- ◆ il tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- ◆ la realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni (quantificati ad oggi in 749 strutture per un totale di 21.426 posti letto - fissandone i criteri ed i mezzi);
- ◆ l'organizzazione, tramite il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- ◆ la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano nonché di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale, anche attraverso l'operato di organi tecnici nazionali e territoriali;



- ♦ la promozione di iniziative di formazione di tipo etico-culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza dell'ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e della cinematografia di montagna, della conservazione della cultura alpina.

Il C.A.I. in Puglia è organizzato in una struttura di livello regionale, il *Gruppo Regionale PUGLIA*, e tre Sezioni: a) Bari; b) Gioia del Colle; c) Foggia. Verso tali soggetti potrebbe eventualmente rivolgersi una sistematica attività di informazione riguardo i sistemi ed i messaggi riguardanti l'allertamento.

Le attività "speleologiche" sono normalmente organizzate da gruppi e centri speleologici o all'interno delle Sezioni C.A.I., o afferenti o/o affiliati alla SSI. (Società Speleologica Italiana) e, a livello Regionale, aderenti alla Federazione Speleologica Pugliese (F.S.P.), organismo riconosciuto dalla L.R. 4 Dicembre 2009 nr. 33 "*Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e geologico*" che all'Art. 1, comma 3, lett. b) prevede anche la formazione di "guide speleologiche".

Differente è il discorso riguardante le Guide Turistiche della Regione Puglia delle quali, nonostante la normativa esistente ed il riconoscimento della funzione e della figura professionale di *Guida Turistica* di cui alla L.R. 25 Maggio 2012, n. 13 "*Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche. Competenza amministrativa delle Province*", non si è in grado -a tutt'oggi- di disporre di un albo pubblico da cui desumere i nominativi, gli ambiti professionali e/o la residenza di detti operatori di settore, cosa che rende assolutamente difficile censire e monitorare i soggetti destinatari di eventuali messaggi di allerta in questo particolare ambito (attività escursionistiche, turistiche, naturalistiche, ecc.) o verso cui diramare informazioni afferenti gli scenari di rischio correlati, in ordine ai quali dovrebbe essere promossa una specifica formazione da parte della Regione Puglia (scenari e situazioni di rischio, sistema di allertamento, ecc.) attesa la natura pubblicistica del rilascio del titolo abilitativo professionale, godendo peraltro tali figure professionali, di una esclusività nello svolgimento di queste attività sul territorio.

Ciò, in quanto proprio tali figure professionali (Guide Turistiche) rappresentano un gruppo di soggetti istituzionalmente riconosciuti nell'ambito della "*promozione ed organizzazione di attività escursionistiche sul proprio territorio*", come appunto evidenziato dalla nota della Regione Puglia (Prot. 4343 del 18/04/2019 "*Attività di pianificazione di gestione delle emergenze connesse ad attività escursionistiche*"), costituendo essi, i potenziali destinatari delle informazioni riguardo le *Procedure di Allertamento* previste dal sistema regionale, che dovrebbero poter essere raggiunti in maniera tempestiva e sistematica, al fine di



metterli al corrente dell'emissione dei messaggi di allerta che riguardano il territorio e l'ambito professionale di proprio interesse.